

## VERBALE DI ACCORDO

In data 30/10/2012 si sono incontrate la Società Trenitalia, le Segreterie Regionali Toscana di FILT-CGIL, FIT-CISL, Ultrasporti, UGL Trasporti, e le RSU 47 - 54 - 64 - 76 - 84 - 105.

In applicazione dell'art. 28 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività Ferroviarie e dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012, le parti, relativamente all'orario di lavoro settimanale del settore uffici del personale utilizzato nel plesso Lavagnini di Firenze dipendente della medesima Società,

|  
convergono

sulla seguente articolazione:

1. Attività organizzate su prestazione unica giornaliera, con orario distribuito su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con tre rientri pomeridiani con orario spezzato

1.1. Prestazione giornaliera e flessibilità in entrata e in uscita

La prestazione lavorativa settimanale, pari a 38 ore, è articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con tre rientri settimanali, secondo le seguenti modalità:

a) giornate senza rientro pomeridiano (durata 6 ore):

dalle ore 08.00 alle ore 14.00

con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

b) giornate con rientro pomeridiano (durata 8 ore e 40 minuti):

dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.10

con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.30.

Nelle cosiddette "fasce rigide" il personale deve assicurare la presenza in servizio.

La distribuzione dei 3 rientri pomeridiani nelle giornate dal lunedì al venerdì sarà di norma effettuata dalla Società nelle 4 giornate dal lunedì al giovedì sulla base delle esigenze produttive della stessa, armonizzandola con le richieste dei lavoratori e accogliendo prioritariamente le domande dei lavoratori che hanno figli minori o siano destinatari delle tutele di cui alla L.104/92.

Le eventuali minori prestazioni nel mese, in orario flessibile, dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo. Nelle 3 giornate con rientro pomeridiano, ove ricorrano le condizioni di cui al punto 1 dell'art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale interessato verrà riconosciuto il ticket per la fruizione del pasto.

1.2. Minori prestazioni nelle fasce rigide

I lavoratori potranno utilizzare, nel mese, 5 ore di permesso per minori prestazioni rese nelle fasce rigide, per la fruizione delle quali verrà istituito apposito giustificativo, frazionabili a minuti e fruibili nella misura massima di 2 ore nella stessa giornata. La fruizione di tali permessi deve essere di norma preventivamente comunicata al responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore. Le ore di permesso fruite nel mese dovranno essere compensate con maggiori prestazioni da rendersi entro il mese successivo.

1.3. Mezza giornata di ferie

La fruizione della mezza giornata di ferie avrà la seguente articolazione:

a) prestazione giornaliera con rientro pomeridiano:

*Stamini*  
*Amici*  
*Senesi*

*Ultrasporti*  
*UGL*  
*RSU*

- se la mezza giornata di ferie è fruita in entrata, il lavoratore dovrà presentarsi in servizio alle ore 12.20 e terminerà il servizio stesso alle ore 16.40; il lavoratore potrà, inoltre, fruire della flessibilità in uscita dalle ore 16.30 alle ore 16.40, in tali casi il lavoratore non effettuerà la pausa di 30' (tra le 13.00 e le 14.15) prevista per le giornate con rientro pomeridiano, ed al medesimo non verrà riconosciuta la fruizione del pasto;
  - se la mezza giornata di ferie è fruita in uscita, il lavoratore dovrà lasciare il servizio alle ore 12.20;
- b) prestazione giornaliera su 6 ore:
- se la mezza giornata di ferie è fruita in entrata, il lavoratore dovrà presentarsi in servizio alle ore 11.00;
  - se la mezza giornata di ferie è fruita in uscita, il lavoratore dovrà lasciare il servizio alle ore 11.00.

1.4. Non cumulabilità

Le flessibilità di orario (mezza giornata di ferie, permessi orari di cui al precedente punto 1.2, permessi ex art. 14.2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS) non sono cumulabili tra di loro.


1.5. Decorrenza nuovo orario


L'orario sopra definito entrerà in vigore il giorno 5 novembre 2012.


Fino a tale data sarà adottato l'orario provvisorio entrato in vigore il 01/09/2012 sulla base delle disposizioni aziendali adottate a valle della firma del CCNL, ferma restando la possibilità per la Società di accogliere le richieste dei lavoratori per la diversa collocazione dei 3 rientri pomeridiani.


Le parti stabiliscono di incontrarsi nel corso del mese di marzo 2013 per una verifica dell'operatività del presente accordo.

TRENTALIA S.p.A.  


  
 FILT-CGIL .....


  
 FIT-CISL .....


  
 Uiltrasporti .....

  
 UGL Trasporti .....

RSU

47

54 

64 

76 Teresa Sannesi

84

105 